

## **DELIBERAZIONE del CONSIGLIO di AMMINISTRAZIONE**

### **N° 06 DEL 12.02.2021**

**OGGETTO: Approvazione Convenzione Quadro con l'Università degli Studi di Messina e  
Convenzione per tirocini di formazione ed orientamento ex comma 5, let. d art.  
10 del D. M. 270/2004 .**

L'anno duemila ventuno il giorno dodici del mese di febbraio nella sede dell'Istituto Autonomo per le Case Popolari di Messina, si riunisce il Consiglio di Amministrazione, nominato con Decreto del presidente della Regione Siciliana n. 643/Serv. 1°/S.G. del 6 novembre 2020

		Presente	Assente
Presidente	Avv. Giovanni Mazzù	X	
Componente	Dott. Domenico Quartarone	X	
Componente	Dott. Ivan Tripodi	X	

Presiede la seduta il Presidente del Consiglio di Amministrazione, Avv. Giovanni MAZZU'.  
Assume le funzioni di Segretario verbalizzante la Dott.ssa Maria Grazia Giacobbe, Dirigente Generale dell'Istituto.

Il Direttore Generale illustra l'allegata proposta in oggetto.

## **PROPOSTA DI DELIBERAZIONE IL DIRETTORE GENERALE**

### **PREMESSO:**

- Che l'Istituto Autonomo Case Popolari di Messina è consapevole che per aumentare le possibilità di una migliore occupabilità e la partecipazione attiva dei giovani nella società, così come previsto dalla strategia U.E. "Europa 2020", è fondamentale esercitare un'attività di promozione, informazione, orientamento, nonché arricchire le competenze di base con le competenze trasversali soprattutto per una società delle conoscenze sempre più globale e interconnessa. Promuovono, altresì, nell'ambito delle loro specifiche funzioni la diffusione degli obiettivi di sviluppo sostenibili contenuti nell'Agenda 2030
- Che tale sensibilità è condivisa con l'Università degli Studi di Messina, che peraltro promuove e gestisce attività e progetti volti in particolare a favorire l'istruzione superiore, lo sviluppo di percorsi di carriera e l'accesso al mercato del lavoro e, per le finalità istituzionali, mira a promuovere le relazioni con gli attori del sistema istituzionale, sociale e produttivo del territorio allo scopo di favorire e rendere matura e consapevole la scelta degli studi universitari, di assicurare un servizio di tutorato e di assistenza per l'accoglienza ed il sostegno degli studenti, di prevenirne la dispersione ed il ritardo negli studi, di incoraggiare una proficua partecipazione attiva alla vita universitaria in tutte le sue forme, di seguire e favorire la transizione del laureato fino all'ingresso nel mondo del lavoro
- Che l'Università degli Studi di Messina promuove e gestisce attività e progetti volti in particolare a favorire l'istruzione superiore, lo sviluppo di percorsi di carriera e l'accesso al mercato del lavoro e, per le finalità istituzionali, mira a promuovere le relazioni con gli attori del sistema istituzionale, sociale e produttivo del territorio allo scopo di favorire e rendere matura e consapevole la scelta degli studi universitari, di assicurare un servizio di tutorato e di assistenza per l'accoglienza ed il sostegno degli studenti, di prevenirne la dispersione ed il ritardo negli studi, di incoraggiare una proficua partecipazione attiva alla vita universitaria in tutte le sue forme, di seguire e favorire la transizione del laureato fino all'ingresso nel mondo del lavoro;

### **CONSIDERATO:**

- Che appare opportuno ed utile per entrambe le Istituzioni:
  - ✓ Organizzare interventi di formazione anche di gruppi di lavoro misti, docenti Università ed Esperti dell'I.A.C.P. per la condivisione di saperi e competenze;
  - ✓ Avviare laboratori per il riconoscimento delle abilità e lo sviluppo delle vocazioni degli studenti nelle aree individuate congiuntamente con l' I.A.C.P;
  - ✓ Disciplinare, con successive convenzioni attuative, il riconoscimento di crediti formativi

universitari, denominati CFU, inerenti alle conoscenze, alle abilità professionali ed alle attività esperienziali, lavorative e formative realizzate presso l'I.A.C.P. od Enti associati, in coerenza con la normativa di riferimento e nel rispetto di quanto previsto dal Regolamento didattico di Ateneo e dai singoli Regolamenti didattici interni.

- ✓ Riconoscere come attività di tirocinio curriculare ed extracurriculare le attività e le esperienze formative prestate dagli studenti presso l' I.A.C.P., purché ritenute coerenti con il curriculum degli studi, nel rispetto della normativa vigente in materia.
- ✓ Mettere a disposizione, durante il periodo di attività di orientamento e formazione, senza oneri a carico dell'Ateneo, i locali, gli impianti, le attrezzature ed il personale, come sarà concordato in successivi protocolli operativi;
- ✓ Favorire ogni altra progettualità in ambito comunitario, nazionale e/o regionale che le parti riterranno di voler avviare sinergicamente;
- ✓ Garantire la massima diffusione delle iniziative, in uno stretto rapporto di collaborazione, nel rispetto della propria autonomia e delle proprie competenze.

#### **RITENUTO:**

Opportuno per le finalità espresse in premessa definire uno schema di convenzione quadro con l'Università degli Studi di Messina, nell'ambito del quale poter attuare tirocini di formazione ed orientamento ex comma 5 lettera d dell'articolo 10 del D.M. 270/2004, approvando altresì i relativi schemi di convenzione.

#### **PROPONE**

- 1) **DI APPROVARE** la Convenzione Quadro con l'Università degli Studi di Messina per la cooperazione tra le Parti al fine di sviluppare una serie di progettualità finalizzate alla predisposizione ed alla diffusione di iniziative di carattere formativo ed accademico, nonché all'accrescimento della formazione ed alla valorizzazione dell'aggiornamento professionale dei giovani ed in particolare degli studenti universitari per sviluppare azioni di sistema che contribuiscano al conseguimento del successo formativo dello studente ed all'accesso al mercato del lavoro.
- 2) **DI APPROVARE** la conseguente Convenzione di Tirocinio di Formazione ed Orientamento con l'Università degli Studi di Messina svolti da studenti in regola con l'iscrizione ad un Corso di laurea, Corso di laurea magistrale, Corso di laurea magistrale a ciclo unico, Master, Dottorato di ricerca e Scuole di specializzazione previsti in via obbligatoria e/o facoltativa dal Corso di studi frequentato e non necessariamente concorrenti ad un riconoscimento nella carriera di studi.

Sede,

Il Direttore Generale  
F.to (Dott.ssa Maria Grazia GIACOBBE)

## IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

### VISTI:

- lo schema della Convenzione Quadro con l'Università degli Studi di Messina per la cooperazione tra le Parti al fine di sviluppare una serie di progettualità finalizzate alla predisposizione ed alla diffusione di iniziative di carattere formativo ed accademico, nonché all'accrescimento della formazione ed alla valorizzazione dell'aggiornamento professionale dei giovani ed in particolare degli studenti universitari per sviluppare azioni di sistema che contribuiscano al conseguimento del successo formativo dello studente ed all'accesso al mercato del lavoro, che fa parte integrante della presente proposta di delibera;
- lo schema della Convenzione di Tirocinio di Formazione ed Orientamento con l'Università degli Studi di Messina svolti da studenti in regola con l'iscrizione ad un Corso di laurea, Corso di laurea magistrale, Corso di laurea magistrale a ciclo unico, Master, Dottorato di ricerca e Scuole di specializzazione previsti in via obbligatoria e/o facoltativa dal Corso di studi frequentato e non necessariamente concorrenti ad un riconoscimento nella carriera di studi, che fa parte integrante della presente proposta di delibera;

### DELIBERA

- di approvare la superiore proposta di deliberazione;
- di dare mandato al Direttore Generale di procedere ad ogni successivo adempimento attuativo.

Sede, 12.02.2021.

Il Segretario Verbalizzante  
F.to (*Dott.ssa Maria Grazia GIACOBBE*)

Il Presidente del C.d.A.  
F.to (*Avv. Giovanni MAZZU'*)



## CONVENZIONE QUADRO

### TRA

L' **Università degli Studi di Messina**, con sede legale in Messina, Piazza Pugliatti 1, P. Iva 00724160833, rappresentata dal Magnifico Rettore, Prof. Salvatore Cuzzocrea, nato a Ginevra l'11/03/1972 o da un suo delegato, d'ora in avanti l'Università,

### E

L' **Istituto Autonomo Case Popolari di Messina (I.A.C.P.)**, con sede legale in Messina, Via Ettore Lombardo Pellegrino is.176, P.Iva 00081730830, email: [iacp@iacpme.it](mailto:iacp@iacpme.it), tel.:09029225301, PEC: [protocollo@pec.iacp.iacpme.it](mailto:protocollo@pec.iacp.iacpme.it), d'ora in poi denominato "Soggetto Ospitante", rappresentato dal Presidente Avv. Giovanni Mazzù, nato a Barcellona P.G. (ME), il 02/12/1961.

Congiuntamente "le Parti".

### Premesso

- che lo Statuto dell'Università degli Studi di Messina, all'art. 5, comma 2, prevede che la stessa possa promuovere, "anche in collaborazione con le istituzioni scolastiche, con la Regione Siciliana e altri enti territoriali, con gli ordini e i collegi professionali e con altri soggetti pubblici e privati, iniziative volte a favorire l'orientamento degli studenti nella scelta dell'indirizzo di studio, l'assistenza di essi durante lo svolgimento dei corsi e l'avvio alle professioni. L'Università può organizzare corsi intensivi a carico del bilancio universitario al fine di consentire agli studenti che si trovino in situazioni di svantaggio una più efficace partecipazione all'attività didattica; istituire corsi serali per gli studenti lavoratori; assegnare borse di studio agli studenti meno abbienti e più meritevoli, nonché istituire provvidenze per la partecipazione ai corsi di dottorato, di specializzazione e di perfezionamento post-universitari. L'Università offre, in spirito di leale cooperazione, alle istituzioni pubbliche e private ogni supporto utile ad un ottimale esercizio delle loro funzioni al fine del miglioramento della qualità della vita e dello sviluppo occupazionale e sociale in genere della collettività...";

- che l'Università ai sensi dell'art. 2 dello Statuto (commi 2 e 3), infatti, "organizza l'attività didattica e di ricerca, di base ed applicata, e ne favorisce lo sviluppo e la loro reciproca integrazione predisponendo i mezzi ed i servizi necessari, nonché garantisce l'elaborazione, l'innovazione, il trasferimento e la valorizzazione delle conoscenze a vantaggio dei singoli e della collettività, per favorire il progresso culturale, scientifico, economico e sociale";

- che, ai sensi dell'art. 23, comma 4, del vigente Regolamento didattico di Ateneo, "Nel rispetto della normativa vigente, possono essere riconosciute nella misura stabilita dagli ordinamenti didattici dei corsi di studio e secondo criteri predeterminati nei Regolamenti dei corsi, le conoscenze e abilità

professionali certificate ai sensi della normativa vigente in materia, nonché altre conoscenze e abilità maturate in attività formative di livello post secondario alla cui progettazione e realizzazione l'Ateneo abbia concorso, anche in applicazione di apposite convenzioni. La disciplina di dettaglio del riconoscimento dei crediti è contenuta nei Regolamenti didattici dei corsi di studio”;

- la legge 19 novembre 1990 n. 341, concernente la riforma degli ordinamenti didattici universitari e, in particolare, l'art. 8;

- il decreto ministeriale 3 novembre 1999, n. 509, recante il regolamento dell'autonomia didattica degli atenei, così come modificato dal D.M. n. 270/2004;

- il decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2006, n. 286, che all'articolo 2, comma 147, fissa nel limite massimo di 60 il numero dei crediti riconoscibili sulla base di convenzioni fra università ed enti ed istituzioni o di quanto stabilito dai regolamenti didattici;

- la legge 30 dicembre 2010, n. 240, “Norme in materia di organizzazione delle Università, di personale accademico e reclutamento, nonché delega al Governo per incentivare la qualità e l'efficienza del sistema universitario”, che all'art. 14, comma 1, dispone che “All'articolo 2, comma 147, del decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2006, n. 286, la parola: «sessanta» è sostituita dalla seguente: «dodici» e sono aggiunti, infine, i seguenti periodi: «Il riconoscimento deve essere effettuato esclusivamente sulla base delle competenze dimostrate da ciascuno studente. Sono escluse forme di riconoscimento attribuite collettivamente»”

- il D.R. n. 1636 del 22 luglio 2015 con il quale è stato emanato il Regolamento didattico d'Ateneo;

- il D.R. n. 1181 del 26 maggio 2016 con il quale è stato emanato il Regolamento dei corsi di Alta Formazione dell'Università per effetto del quale sia i Master di I e II livello, sia i Corsi di Perfezionamento, i Corsi di Formazione e di Aggiornamento Professionale, “possono essere istituiti anche in collaborazione con altre Università, enti e soggetti pubblici e privati”;

#### Considerato

- che l'Università degli Studi di Messina promuove e gestisce attività e progetti volti in particolare a favorire l'istruzione superiore, lo sviluppo di percorsi di carriera e l'accesso al mercato del lavoro e, per le finalità istituzionali, mira a promuovere le relazioni con gli attori del sistema istituzionale, sociale e produttivo del territorio allo scopo di favorire e rendere matura e consapevole la scelta degli studi universitari, di assicurare un servizio di tutorato e di assistenza per l'accoglienza ed il sostegno degli studenti, di prevenirne la dispersione ed il ritardo negli studi, di incoraggiare una proficua partecipazione attiva alla vita universitaria in tutte le sue forme, di seguire e favorire la transizione del laureato fino all'ingresso nel mondo del lavoro;

- che l'Università, in coerenza con gli obiettivi della Riforma degli ordinamenti didattici di cui al D.M. n. 270/2004, accoglie nel proprio ordinamento il principio del riconoscimento di crediti formativi, ai fini del conseguimento delle lauree e delle lauree magistrali, di attività ed esperienze formative prestate al di fuori del percorso universitario purché ritenute coerenti con il curriculum degli studi;

- che l'Istituto Autonomo Case Popolari di Messina, istituito con R.D. 29/12/1941 n.1546, pubblicato in G.U. n.21 del 27/01/1942, provvede alla progettazione, costruzione e gestione delle case di edilizia residenziale pubblica da assegnare alle classi degli aventi titolo, in possesso dei requisiti e condizioni di legge, in tutti i comuni ricompresi nella ex Provincia di Messina, in uno a quelli ricadenti nel territorio del Comune di Messina nei quali se ne manifesti il bisogno, in conformità alla vigente legislazione sulla edilizia economica e popolare;

- che l'Università e l'I.A.C.P.:

sono consapevoli che per aumentare le possibilità di una migliore occupabilità e la partecipazione attiva dei giovani nella società, così come previsto dalla strategia U.E. "Europa 2020", è fondamentale esercitare un'attività di promozione, informazione, orientamento, nonché arricchire le competenze di base con le competenze trasversali soprattutto per una società delle conoscenze sempre più globale e interconnessa. Promuovono, altresì, nell'ambito delle loro specifiche funzioni la diffusione degli obiettivi di sviluppo sostenibili contenuti nell'Agenda 2030.

Tutto ciò premesso e considerato

Si conviene quanto segue:

#### **Art. 1 (Premesse)**

Le premesse di cui sopra costituiscono parte integrante della presente convenzione.

#### **Art. 2 (Oggetto e finalità)**

La presente convenzione ha per oggetto la cooperazione tra le Parti al fine di sviluppare una serie di progettualità finalizzate alla predisposizione ed alla diffusione di iniziative di carattere formativo ed accademico, nonché all'accrescimento della formazione ed alla valorizzazione dell'aggiornamento professionale dei giovani ed in particolare degli studenti universitari per sviluppare azioni di sistema che contribuiscano al conseguimento del successo formativo dello studente ed all'accesso al mercato del lavoro.

Le Parti si impegnano a collaborare attraverso iniziative nel campo della ricerca, formazione, orientamento e placement, per la progettazione e realizzazione delle proposte di interesse pubblico e comune da definire, sentite le articolazioni dipartimentali interessate, attraverso iniziative che verranno disciplinate da singoli accordi attuativi, nell'ambito dei quali verranno specificate le risorse umane, gli strumenti finanziari, le strutture e le infrastrutture individuate.

Le Parti si impegnano, altresì, a promuovere il confronto e lo scambio di esperienze organizzative e best practices nell'ottica di un costante processo di formazione continua e miglioramento della qualità dei servizi offerti.

#### **Art. 3 (Compiti delle parti)**

Le Parti si impegnano, per i rispettivi ambiti di competenza, a collaborare al fine di:

- contribuire alla crescita e sviluppo del sistema universitario, sociale ed economico del territorio;

- creare i presupposti per garantire maggiori e migliori opportunità formative e lavorative per i giovani, in particolare per gli studenti universitari, a livello locale ed internazionale, con particolare riferimento a gestione e progettazione di edilizia pubblica;
- favorire la realizzazione di attività di ricerca, sviluppo e innovazione, progettare e realizzare corsi di alta formazione, master, dottorato di ricerca anche in collaborazione con altri Enti ed Aziende;
- favorire le azioni di orientamento e il placement degli studenti presso Enti, Associazioni ed Aziende.

Per le finalità della presente Convenzione le parti si impegnano a procedere sinergicamente individuando una progettualità che definisca obiettivi e azioni ritenuti prioritari e funzionali a migliorare l'efficacia delle azioni di orientamento nonché promuovere iniziative orientative e formative positivamente realizzate da entrambe le parti.

E specificamente le parti, a titolo esemplificativo e non esaustivo, si occuperanno di:

- Sperimentare forme di raccordo prevedendo azioni mirate volte a rafforzare le capacità di orientamento degli studenti e sviluppare le loro competenze trasversali;
- Favorire l'acquisizione di esperienze dirette del mondo accademico e del mondo del lavoro anche attraverso partecipazione ad eventi promossi dalle parti finalizzati all'orientamento universitario ed allo sviluppo del territorio;
- Organizzare interventi di formazione anche di gruppi di lavoro misti, docenti Università ed Esperti dell'I.A.C.P. per la condivisione di saperi e competenze;
- Avviare laboratori per il riconoscimento delle abilità e lo sviluppo delle vocazioni degli studenti nelle aree individuate congiuntamente con l' I.A.C.P.;
- Disciplinare, con successive convenzioni attuative, il riconoscimento di crediti formativi universitari, denominati CFU, inerenti alle conoscenze, alle abilità professionali ed alle attività esperienziali, lavorative e formative realizzate presso l'I.A.C.P. od Enti associati, in coerenza con la normativa di riferimento e nel rispetto di quanto previsto dal Regolamento didattico di Ateneo e dai singoli Regolamenti didattici interni.
- Riconoscere come attività di tirocinio curriculare ed extracurriculare le attività e le esperienze formative prestate dagli studenti presso l' I.A.C.P., purché ritenute coerenti con il curriculum degli studi, nel rispetto della normativa vigente in materia.
- Mettere a disposizione, durante il periodo di attività di orientamento e formazione, senza oneri a carico dell'Ateneo, i locali, gli impianti, le attrezzature ed il personale, come sarà concordato in successivi protocolli operativi;
- Favorire ogni altra progettualità in ambito comunitario, nazionale e/o regionale che le parti riterranno di voler avviare sinergicamente;
- Garantire la massima diffusione delle iniziative, in uno stretto rapporto di collaborazione, nel rispetto della propria autonomia e delle proprie competenze.

#### **Art. 4 (Durata e recesso)**

La presente Convenzione ha durata di 3 (tre) anni a decorrere dalla data di sottoscrizione della stessa e potrà essere rinnovata, mediante accordo espresso tra le parti.

Le parti potranno recedere dalla presente convenzione in ogni tempo, inviando, a mezzo PEC, motivata comunicazione scritta con preavviso di almeno 30 giorni.

### **Art. 5 (Modifiche)**

Qualsiasi pattuizione che modifichi, integri o sostituisca la presente convenzione quadro, sarà valida solo se concordata tra le parti e formalizzata con atto scritto.

### **Art. 6 (Trattamento dei dati)**

Le Parti si danno reciprocamente atto che i dati e le informazioni di carattere personale, scambiati in relazione o in dipendenza del presente atto, saranno adeguatamente trattati secondo le disposizioni del “Codice in materia di protezione dei dati personali” di cui al D.Lgs. 30 giugno 2003, n.196 come modificato dal D.Lgs. 10 agosto 2018, n. 101 ed, in particolare, nel rispetto dei principi di finalità, necessità, liceità, trasparenza e correttezza, qualità dei dati e proporzionalità, contenuti negli artt.1,3,e 11 del Codice. Le parti dichiarano, infine, di essere informate sui diritti di cui all’art. 7 del D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 e sulle norme di cui al Regolamento UE/2016/679.

### **Art. 7 (Sottoscrizione, registrazione ed imposta di bollo)**

Il presente protocollo verrà sottoscritto con firma digitale e le comunicazioni tra le parti relativamente all’invio di documenti in formato digitale avverranno solo ed esclusivamente a mezzo PEC.

Il documento è soggetto ad imposta di bollo di Euro 16,00 ai sensi dell’art. 2, comma 1, D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 642, con onere a carico dell’Istituto Autonomo Case Popolari di Messina salvo i casi di esenzione disposti dalla Tabella annessa al D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 642.8.

2. Il presente protocollo sarà registrato solo in caso d’uso ai sensi del D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131 tariffa parte II, art. 4, con spese a carico della parte richiedente.

### **Art. 8 (Foro competente)**

Le Parti si impegnano a risolvere amichevolmente qualsiasi controversia che dovesse sorgere in ordine all’interpretazione ed all’esecuzione della presente Convenzione.

Nel caso in cui ciò non sia possibile, la controversia sarà devoluta all’autorità giudiziaria competente per territorio.

### **Art. 9 (Norme finali)**

Per quanto non espressamente previsto nel presente Protocollo, le Parti rimandano alla normativa (regionale, nazionale ed europea) nonché regolamentare in materia.

La stipula del presente Protocollo non comporta per le parti alcun onere finanziario.

Per l’Università degli Studi di Messina  
IL RETTORE

Prof. Salvatore Cuzzocrea

Per l’ IACP di Messina  
IL PRESIDENTE

Avv. Giovanni Mazzù



Università  
degli Studi di  
Messina

# *Università degli Studi di Messina*

## CONVENZIONE DI TIROCINIO DI FORMAZIONE ED ORIENTAMENTO

(Curriculare)

TRA

L'Università degli Studi di Messina (soggetto promotore) con sede in Messina, Piazza Pugliatti n. 1, codice fiscale n. 80004070837, d'ora in poi denominato "soggetto promotore", rappresentata dal Magnifico Rettore, Prof. Salvatore Cuzzocrea nato a Ginevra (CH) l'11/03/1972, o da suo delegato,

E

L' Istituto Autonomo Case Popolari di Messina (I.A.C.P.), Settore di attività Edilizia Residenziale Pubblica, con sede legale in Messina, Via Ettore Lombardo Pellegrino is.176, P.Iva 00081730830, email: iacp@iacpme.it, tel.: 09029225301, PEC: protocollo@pec.iacp.iacpme.it, d'ora in poi denominato "Soggetto Ospitante", rappresentato dal Presidente, Avv. Giovanni Mazzù, nato a Barcellona P.G. (ME), il 02/12/1961.

Premesso

- Ai sensi degli artt. 27 e 92 del D.P.R. n. 382/1980, le Università possono stipulare convenzioni per l'uso di strutture extrauniversitarie, finalizzate al completamento della formazione accademica e professionale e convenzioni finalizzate alla sperimentazione di nuove modalità didattiche rivolte a rendere più proficuo l'insegnamento;
- al fine di agevolare le scelte professionali mediante la conoscenza diretta del mondo del lavoro e realizzare momenti di alternanza tra studio e lavoro nell'ambito dei processi formativi, le Università possono promuovere tirocini di formazione ed orientamento ai sensi dell'art.18, comma 1, lettera a) della L. n. 196/1997 e del D.M. 25 marzo 1998, n. 142, recante le norme di attuazione dei principi e dei criteri di cui alla citata norma;
- il D. M. 270/2004, all'art. 10, comma 5, lettera d), annovera, tra le attività formative indispensabili per il conseguimento degli obiettivi formativi dei corsi di studio, le attività finalizzate all'acquisizione di ulteriori conoscenze utili per l'inserimento nel mondo del lavoro mediante la conoscenza diretta del settore lavorativo cui il titolo di studio può dare accesso, tra cui, in particolare, i tirocini formativi di cui al decreto 25 marzo 1998, n. 142, del Ministero del lavoro.

Si conviene quanto segue:

### **Art. 1 (Finalità)**

1. Le disposizioni della presente convenzione si riferiscono ai **tirocini curricolari**, ovvero i tirocini svolti da studenti in regola con l'iscrizione ad un Corso di laurea, Corso di laurea magistrale, Corso di laurea magistrale a ciclo unico, Master, Dottorato di ricerca e Scuole di specializzazione previsti in via obbligatoria e/o facoltativa dal Corso di studi frequentato e non necessariamente concorrenti ad un riconoscimento nella carriera di studi.
2. Il Soggetto Ospitante, Istituto Autonomo Case Popolari di Messina, si impegna ad accogliere presso le sue strutture, **studenti dell'Ateneo**, d'ora in poi denominati "**tirocinanti**", su proposta dell'Università degli Studi di Messina (Soggetto Promotore).

3. L'Ente ospitante si impegna a rispettare il rapporto numerico tra i tirocinanti e il numero di dipendenti presenti nella sede di svolgimento del tirocinio, come specificato nelle Linee Guida approvate dalla Conferenza Stato Regioni del 25 maggio 2017, Regione Sicilia e successive modificazioni.

#### **Art. 2 (Natura, durata e progetto formativo)**

1. Il tirocinio formativo e di orientamento, ai sensi dell'art. 18, comma 1, lettera d), della legge n. 196 del 1997, non costituisce rapporto di lavoro.

2. Durante lo svolgimento del tirocinio, l'attività di formazione ed orientamento è seguita e verificata da un tutor, designato dal Soggetto Promotore, in veste di responsabile didattico-organizzativo, e da un responsabile aziendale, indicato dal Soggetto Ospitante.

3. Il tirocinio sarà svolto nell'arco temporale definito nel Progetto Formativo Individuale entro i limiti massimi previsti dalle disposizioni degli ordinamenti di studio o dei piani formativi. La durata del tirocinio deve essere congrua, in relazione agli obiettivi formativi.

4. Per ciascun tirocinante inserito nell'Ente ospitante, in base alla presente Convenzione, viene predisposto dal Soggetto Promotore, d'intesa con il Tutor Aziendale, un progetto formativo individuale sottoscritto per l'Università dal tutor accademico, dal Coordinatore del Corso di Studi o dal docente referente per i tirocini designato dal Corso di Studi, dal Tutor Aziendale e dal Tirocinante, contenente:

- il nominativo del tirocinante;
- i nominativi del tutor accademico e del responsabile aziendale
- obiettivi e modalità di svolgimento del tirocinio, con l'indicazione dei tempi di presenza presso le strutture del Soggetto Ospitante;
- la durata e il periodo di svolgimento del tirocinio e i CFU riconosciuti;
- le strutture aziendali (stabilimenti, sedi, reparti, uffici) presso cui si svolge il tirocinio;
- gli estremi identificativi dell'assicurazione per la responsabilità civile ed infortunio sul lavoro.

#### **Art. 3 (Obblighi del tirocinante)**

1. Durante lo svolgimento del tirocinio formativo e di orientamento il tirocinante è tenuto a:
  - svolgere le attività previste dal progetto formativo e di orientamento;
  - rispettare le norme in materia di igiene, sicurezza e salute sui luoghi di lavoro con particolare riferimento all'art. 20 del D.Lgs 81/08;
  - mantenere la necessaria riservatezza per quanto attiene ai dati, informazioni o conoscenze in merito a processi produttivi e prodotti, acquisiti durante lo svolgimento del tirocinio;
  - rispettare le indicazioni del tutor/responsabile aziendale e del tutor accademico;
  - frequentare l'Ente ospitante nei tempi e con le modalità previste dal progetto formativo, rispettando gli orari e l'ambiente di lavoro, le regole e i modelli di comportamento aziendali concordati;
  - attestare la propria presenza presso la sede del tirocinio mediante apposizione di firma all'entrata e all'uscita in un apposito registro predisposto a cura del soggetto ospitante.

A tale fine l'Università si impegna a far sottoscrivere al tirocinante, per accettazione, il progetto formativo e gli impegni in esso previsti.

2. Nel caso di risoluzione anticipata del progetto formativo da parte del tirocinante, lo stesso è tenuto a darne motivata comunicazione scritta al Soggetto Promotore e all'Ente ospitante, con congruo preavviso. Il tirocinio può essere interrotto dal soggetto ospitante o dal soggetto promotore in caso di gravi inadempienze da parte di uno dei soggetti coinvolti o in caso di impossibilità a conseguire gli obiettivi formativi del Progetto Formativo Individuale;

#### **Art. 4 (Obblighi del Soggetto Promotore)**

1. Il soggetto Promotore assicura il/i tirocinante/i contro gli infortuni sul lavoro presso l'INAIL (per infortunio sul lavoro e malattie professionali), mediante "gestione per conto" (legge 808/77) nonché per la responsabilità civile presso compagnie assicurative operanti nel settore, come previsto dalla vigente normativa in materia di assicurazione (v. art. 3 del D.M. n.142/98 e art. 2, c. 1 bis, del D.P.R. 156/99). La copertura assicurativa comprende anche eventuali attività svolte dal tirocinante al di fuori della sede ove ha luogo il tirocinio ma rientranti nel progetto formativo.

2. Il soggetto promotore si impegna a far pervenire, alla regione o alla provincia delegata, alle strutture provinciali del Ministero del lavoro e della Previdenza Sociale competenti per territorio in materia di ispezione, nonché alle rappresentanze sindacali aziendali, copia della Convenzione di ciascun progetto formativo e di orientamento.

#### **Art. 5 (Obblighi del Soggetto Ospitante)**

1. Il Soggetto Ospitante si impegna a:

- rispettare e far rispettare il progetto di formazione ed orientamento concordato in tutti gli aspetti (finalità, contenuti, tempi e modalità);
- segnalare al Soggetto Promotore eventuali variazioni (sede, orario etc.) di quanto stabilito nel progetto formativo;
- segnalare tempestivamente al Soggetto Promotore ogni assenza o interruzione da parte del tirocinante durante il periodo di tirocinio;
- rilasciare al tirocinante una relazione alla fine del tirocinio che attesti il raggiungimento degli obiettivi formativi e il corretto svolgimento del tirocinio stesso;
- in caso di infortunio del tirocinante durante lo svolgimento del tirocinio, segnalare l'evento entro i tempi previsti dalla normativa vigente, al soggetto promotore, affinché questo provveda a darne segnalazione, entro i tempi previsti dalla normativa vigente, all'INAIL e alla compagnia assicurativa prescelta.

2. Il Soggetto Ospitante si impegna inoltre ad assolvere a tutti gli obblighi indicati dal D. Lgs 81/2008. Erogare in particolare la formazione specifica in relazione al tipo di attività assegnata al tirocinante e al conseguente tipo di rischio che questa comporta mentre è a cura dell'Università, in qualità di soggetto promotore, fornire al tirocinante la formazione generale in materia di salute e sicurezza sul lavoro. (D.Lgs. 81/2008 accordo Conferenza Stato Regioni e Province autonome del 25 luglio 2012).

3. Durante lo svolgimento delle attività, il soggetto ospitante ha l'obbligo di equiparare il tirocinante al lavoratore dipendente, ai fini dell'applicazione della normativa in materia di igiene, sicurezza e prevenzione sul luogo di lavoro.

#### **Art. 6 (Durata e termini di recesso)**

1. La presente Convenzione ha durata di 3 (tre) anni a decorrere dalla data di sottoscrizione della stessa e potrà esser rinnovata, mediante accordo espresso tra le parti.

2. Le parti potranno recedere dalla presente convenzione, in qualsiasi momento a mezzo PEC, attraverso comunicazione scritta con preavviso di almeno 30 giorni; il recesso o la sua naturale scadenza non avranno effetto sui tirocini in svolgimento, che si concluderanno come indicato nei singoli progetti formativi individuali.

### **Art. 7 Trattamento dei dati**

1. Le Parti si danno reciprocamente atto che i dati e le informazioni di carattere personale scambiati in relazione o in dipendenza del presente atto saranno adeguatamente trattati secondo le disposizioni del "Codice in materia di protezione dei dati personali" di cui al D.Lgs. 30 giugno 2003, n.196 come modificato dal D.lgs. 10.08.2018, n. 101 ed in particolare nel rispetto dei principi di finalità, necessità, liceità, trasparenza e correttezza, qualità dei dati e proporzionalità contenuti negli artt.1,3,e 11 del Codice. Le parti dichiarano, infine, di essere informate sui diritti di cui all'art. 7 del Decreto Lgs. 30 giugno 2003 n. 196 e sulle norme di cui al Regolamento (UE) 2016/679.

### **Art. 8 - (Stipula, oneri fiscali e spese di registrazione)**

1. In caso di atto tra Pubbliche Amministrazioni, la presente convenzione è firmata digitalmente ai sensi dell'art.15, comma 2 bis, della legge 241/1990 e s.m.i. e le comunicazioni tra le parti relativamente all'invio di documenti in formato digitale avverranno solo ed esclusivamente a mezzo PEC. Fuori dai casi previsti dal predetto art. 15, comma 2 bis della legge 241/90 e s.m.i. e, solo in assenza di firma digitale, la convenzione potrà essere sottoscritta con firma autografa e verrà redatta in un unico originale, conservato agli atti dal soggetto promotore.

La presente convenzione è soggetta ad imposta di bollo di Euro 16,00 ai sensi dell'art. 2,c.1 del D.P.R. n. 642/1972, con onere a carico del Soggetto Ospitante salvo i casi di esenzione disposti dalla Tabella annessa al DPR 26 ottobre 1972 n. 642.

2. La presente convenzione sarà registrata solo in caso d'uso ai sensi del D.P.R. 26/04/1986 n. 131 tariffa parte II, art. 4, con spese a carico della parte richiedente.

### **Art. 9 Foro Competente**

1. Le Parti si impegnano a risolvere amichevolmente qualsiasi controversia che dovesse sorgere in ordine all'interpretazione ed all'esecuzione della presente Convenzione.

2. Nel caso in cui ciò non sia possibile, la controversia sarà devoluta all'autorità giudiziaria competente per territorio

### **Art. 10 Norme finali**

1. Per quanto non espressamente previsto nella presente Convenzione le Parti rimandano alla normativa (regionale, nazionale ed europea) nonché regolamentare in materia.

Per l'Università degli Studi  
IL RETTORE  
Prof. Salvatore Cuzzocrea

Per l'Istituto Autonomo Case Popolari  
IL PRESIDENTE  
Avv. Giovanni Mazzù

R.p.A.: Rosalba Pruiti

C.O.P. Centro Orientamento e Placement  
U.Org. AlmaLaurea e Banche dati Resp. Rosalba Pruiti  
U. Op Ufficio Convenzioni Resp. Rosaria de Gregorio  
Via Consolato del Mare, 41 Messina  
 servizioconvenzioni@unime.it  090 6768323-8336